

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL CARNET

I. Scopo del documento:

Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale che consente di importare temporaneamente, nei Paesi firmatari della Convenzione internazionale sul Carnet ATA, le merci descritte nell'Allegato n. 96 al Regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 senza dover presentare alle Dogane alcuna garanzia per l'ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.

II. Composizione del documento:

Il Carnet ATA è composto da diversi fogli (per l'uscita e la reimportazione da e nel territorio dell'Unione Europea, per l'entrata e la riesportazione In e da ciascun Paese extra CEE visitato, nonché per le operazioni di transito). I fogli denominati *volet* sono distaccabili e vengono trattenuti dagli uffici doganali che registrano l'uscita, l'entrata o il passaggio delle merci. A ciascun *volet* corrisponde una matrice detta *souche* compilata e timbrata contestualmente al *volet* (che rimane unita alla copertina verde, quale attestazione dell'operazione doganale avvenuta).

Su ciascun *volet* distaccabile, l'operatore, oltre a riempire la parte B, deve far figurare sul retro la lista delle merci.

La lista delle merci che figura sul retro di ogni *volet* deve essere redatta in lingua italiana. Si fa presente, però, che le Dogane di alcuni Paesi possono richiedere al momento del passaggio della loro frontiera la traduzione della lista nella lingua locale.

Qualora la lista delle merci, non potendo essere compresa nell'apposito spazio della seconda pagina della copertina verde, sia stata redatta anche su *fogli supplementari verdi*, l'operatore dovrà servirsi di *fogli supplementari* anche per tutti gli altri *volets* da utilizzare nelle varie operazioni doganali.

Il foglio *supplementare* integra il prospetto per la descrizione delle merci figurante sul retro dei *volets* di uscita e di reimportazione (gialli), di entrata e di riesportazione (bianchi), nonché di transito (azzurri).

I fogli *supplementari verdi* devono rimanere sempre uniti alla copertina verde del Carnet, i fogli *supplementari* gialli, bianchi e azzurri, invece, vengono uniti ai rispettivi *volets* che saranno distaccati dalle Dogane.

III. Utilizzo del Carnet:

Il Carnet ATA può essere utilizzato:

- per uno o più viaggi circolari;
- per uno o più viaggi in singoli Paesi: es. dall'Italia in U.S.A. e ritorno in Italia, dall'Italia in Svizzera e ritorno in Italia.
- per operazioni frazionate: es. esportazione temporanea dall'Italia in più riprese e importazione in USA in più riprese, riesportazione dagli Stati Uniti in un'unica o più soluzioni;
- per attraversare un Paese estero in transito¹, ivi compresi i passaggi in Paesi extra comunitari per raggiungere un altro Paese dell'Unione Europea: es. transito in Svizzera per raggiungere la Germania (ove non dovrà essere registrata alcuna importazione temporanea).
- per merci non accompagnate.²

IV. Utilizzatore del documento:

L'uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà figurare nell'apposito spazio della copertina verde. Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi italiane e degli altri Paesi possono effettuare tutte le operazioni senza necessità di apposita indicazione sulla copertina.

PRINCIPALI NORME DA TENERE IN EVIDENZA NELL'USO DEL CARNET

I. FORMALITÀ DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA E REIMPORTAZIONE

- Il Carnet, rilasciato da una Camera di Commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alla merce ad una Dogana italiana, che provvederà a prenderlo in carico sul registro doganale A/6, a distaccare il *volet* di uscita e ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci. Se l'uscita delle merci dal territorio doganale della Unione europea avviene da un Paese diverso dall'Italia, tale operazione doganale può essere effettuata anche da una Dogana di un altro Paese dell'Unione. In quest'ultimo caso bisognerà, però, verificare che la Dogana dell'UE interessata sia abilitata ad effettuare operazioni con Carnet ATA (alcuni Paesi dell'UE hanno, infatti, designato all'esplicitamento delle formalità del Carnet solo alcuni Uffici).
- Quando le merci da esportare sono soggette a vincolo della licenza ministeriale è necessario presentare alla Dogana di uscita la relativa autorizzazione ministeriale.
- Espletata l'operazione di presa in carico, il titolare potrà effettuare un numero illimitato di viaggi nell'arco di tempo di validità del Carnet, utilizzando di volta in volta i fogli necessari per le singole operazioni.

II. FORMALITÀ DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA E RIESPORTAZIONE DELLE MERCI

- Al passaggio delle varie frontiere nei Paesi extra comunitari indicati nella prima pagina di copertina, sia all'entrata che al momento dell'uscita, è necessario presentare le merci ed il Carnet alla Dogana locale, previa compilazione dei relativi *volets* di entrata e di riesportazione (fogli bianchi) ed esigere l'apposizione dei timbri doganali sulle relative *souches*.

In caso di viaggi in cui si effettuino esportazione parziale delle merci descritte nel Carnet, è assolutamente necessario verificare che all'entrata nei Paesi esteri visitati siano indicati sul retro dei *volets* (nella lista descrittiva) e sulle relative *souches* soltanto gli articoli effettivamente importati.

ATTENZIONE!

In mancanza delle attestazioni doganali dei Paesi esteri visitati sulle *souches* di riesportazione, non sarebbe possibile provare l'avvenuta riesportazione delle merci dal

Paese di importazione temporanea e ciò potrebbe determinare il pagamento dei diritti doganali.

III. FORMALITÀ DI TRANSITO

- Qualora l'operatore intenda spedire le merci sotto vincolo cauzionale, da una Dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, dovrà compilare i *volets* di transito.
- Tali fogli sono inseriti in numero di quattro nella dotazione base del Carnet, ma ulteriori fogli potranno essere forniti dalla Camera di Commercio emittente a richiesta dell'operatore, tenendo conto che per ogni singola operazione di transito devono essere utilizzati due fogli azzurri (originale e duplicata). Tali fogli su cui dovranno figurare i medesimi dati, saranno utilizzati rispettivamente dalla Dogana di partenza del transito (originale) e da quella di destinazione (duplicata).

Anche per tali operazioni è indispensabile aver cura che tutti i timbri doganali siano apposti sulle rispettive *souches* onde evitare contestazioni e richieste di diritti doganali da parte di Autorità doganali estere.

IV. FORMALITÀ DI REIMPORTAZIONE E REINTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA

- Al rientro delle merci nel territorio dell'UE il titolare potrà presentare le merci ed il Carnet o presso una qualsiasi Dogana dell'UE o direttamente ad una Dogana italiana al momento del rientro in Italia. In tale circostanza sarà compilato il relativo *volet* di reimportazione (foglio giallo) e si dovrà controllare sempre l'apposizione dei timbri da parte della Dogana sulla rispettiva *souche*. Ciò dovrà avvenire comunque entro la data di scadenza del Carnet che figura sulla prima pagina di copertina verde. Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce. Vale a dire, qualora lo ritenga necessario, l'operatore potrà effettuare l'operazione di reimportazione solo per alcuni articoli, riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti successivamente.

In caso di reimportazione effettuata da un altro Ufficio doganale dell'Unione europea all'atto della reintroduzione delle merci nel territorio della Comunità, l'operatore potrà evitare di ripresentare le merci alle Autorità doganali italiane.

ATTENZIONE!

In caso di omissione delle operazioni di riesportazione da un Paese estero, assume particolare rilevanza la prova dell'avvenuta reimportazione entro la data di scadenza del Carnet, in quanto la *souche* gialla di reimportazione può essere accettata, quale titolo sostitutivo della *souche* di riesportazione, se vistata entro la data di scadenza o entro la data fissata da un'Autorità estera per la riesportazione.

V. OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA

- Qualora l'utilizzatore del Carnet intenda lasciare parte o tutte le merci definitivamente in un Paese al di fuori del territorio dell'Unione europea, nel quale le stesse siano state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo sul commercio estero vigenti in quel Paese, dovrà avere l'autorizzazione delle Autorità doganali locali e pagare i relativi diritti; ciò dovrà allo stesso modo essere annotato sulla *souche* di riesportazione dall'Autorità doganale competente, altrimenti il Carnet sarà considerato irregolarmente utilizzato.
- Al rientro nel territorio dell'UE, il Carnet dovrà ugualmente essere vistato da una Dogana per la registrazione della trasformazione in definitiva della temporanea esportazione precedentemente accesa. Tale operazione va obbligatoriamente espletata presso la Dogana italiana o dell'UE che aveva effettuato l'operazione di esportazione (Art. 798 Reg. CEE 2454/93). Contestualmente dovrà essere presentata la dichiarazione di esportazione prevista dalla normativa comunitaria.

VI. RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO

- Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro 8 giorni dalla data della sua scadenza, il documento deve essere restituito alla Camera di Commercio che lo ha emesso, completo di tutte le *souches* relative ai fogli utilizzati, nonché dei fogli non utilizzati nel numero originariamente rilasciato dalla Camera di Commercio.

ATTENZIONE!

Qualora il Carnet non venga restituito entro gli otto giorni fissati, anche se regolarmente utilizzato, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme che l'Unioncamere dovesse aver anticipato in qualità di ente garante per non aver potuto trasmettere nei termini la documentazione richiesta dalle Autorità doganali estere

VII. SMARRIMENTO O FURTO DEL CARNET

- In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità. Esaminata la denuncia, la Camera di Commercio, previa autorizzazione dell'Unioncamere, rilascerà un duplicato del documento per consentire l'utilizzo del Carnet sino alla sua naturale scadenza.
- In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà ugualmente sporgere denuncia alle competenti Autorità, dichiarando se la merce sia stata reintrodotta in Italia e se il documento sia stato correttamente utilizzato. In questo caso si potrebbe, comunque, incorrere nel pagamento dei diritti doganali, in quanto – in mancanza del Carnet – non potrà dimostrarsi il corretto utilizzo del documento.

¹ Alcuni Paesi non consentono il transito. – ² Solo nei Paesi ove consentito.